

DELIBERAZIONE N. 970 DEL 10/09/2020	
OGGETTO: CONVENZIONE TRA GLI I.F.O. E L'I.N.M.I. "LAZZARO SPALLANZANI" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA SVILUPPO E ANALISI DI PROCEDURE SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATICI .	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni	STRUTTURA PROPONENTE UOC A.A.G.G. e Legale Il Dirigente Responsabile Fabio Andreasi Bassi Responsabile del Procedimento Salvatore Spina L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-952-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 09/09/2020 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 08/09/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 08/09/2020 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 08/09/2020 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - allegato pag.3 convenzione ifo/inmi per prestazioni Umberto Santi	

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Premesso che il Direttore Generale dell'I.N.M.I. "Lazzaro Spallanzani" con nota prot. IFO n.10032 del 10.08.2020, ha richiesto agli IFO di rinnovare la convenzione, di cui alla deliberazione n 626 del 12/07/2019, per usufruire della competenza di un professionista esperto in materia di sviluppo e analisi di procedure software per sistemi informatici, per le esigenze dell'INMI con particolare riferimento al supporto tecnico per la elaborazione di procedure software, per la creazione di data-warehouse, per il coordinamento e l'assistenza dell'organizzazione dei piani di mantenimento, backup e messa in sicurezza dell'infrastruttura tecnologica;
- Considerata l'intenzione della Direzione Strategica degli I.F.O di autorizzare lo svolgimento della predetta attività al Sig. Umberto Santi, collaboratore professionale tecnico, in servizio presso l'UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici di questi Istituti;
- Visto che le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con le attività che il Sig. Santi è chiamato a svolgere all'interno degli IFO;
- che il compenso per le prestazioni oggetto della presente convenzione è fissato in Euro 60,00 lordi ad ora e che il predetto compenso dovuto al dipendente individuato, sarà mensilmente corrisposto dall'INMI agli IFO entro il mese successivo a quello di riferimento, previa validazione da parte del Responsabile della struttura che si avvale dell'attività svolta;
- che gli I.F.O. provvederanno ad accreditare al Sig. Umberto Santi il 95% del compenso lordo, previo assoggettamento alle ritenute fiscali e tributarie previste per legge, IRAP compresa;
- che il restante 5% sarà a copertura delle spese generali di gestione dell'Ente;
- Ritenuto pertanto poter stipulare la suddetta convenzione;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per

la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che s'intendono integralmente confermati di:

- rinnovare la convenzione tra gli IFO e l'INMI per l'erogazione di prestazioni professionali in materia sviluppo e analisi di procedure software per sistemi informatici;
- di autorizzare il Sig. Umberto Santi, in servizio presso la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici, a svolgere le attività oggetto della presente convenzione al di fuori dell'orario di servizio;
- prendere atto che la suddetta convenzione ha la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

La UOC Affari Generali e Legale, UOC Risorse Economiche e Bilancio nonché l'UOC Risorse Umane ciascuno per la parte di competenza cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“CONVENZIONE TRA GLI I.F.O. E L'I.N.M.I. "LAZZARO SPALLANZANI" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA SVILUPPO E ANALISI DI PROCEDURE SOFTWARE PER SISTEMI INFORMATICI .”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN
MATERIA SVILUPPO E ANALISI DI PROCEDURE SOFTWARE PER SISTEMI
INFORMATICI

TRA

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di seguito denominato INMI
Partita I.V.A. 05080991002 nella persona del suo legale rappresentante il Direttore Generale
D.ssa Marta Branca, domiciliato per ragioni di carica in via Portuense n. 292, 00149 - Roma

E

gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di seguito denominati IFO, C.F. 02153140583- P.IVA
0103301006 con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 - 00144, nella persona del suo
legale rappresentante il Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana

PREMESSO

- che l'INMI avendo avuto la necessità di acquisire con urgenza una figura professionale, in possesso di specifici requisiti di competenza nella materia oggetto della presente convenzione, per il supporto tecnico alla elaborazione di procedure software, per la creazione di datawarehouse. per il coordinamento e l'assistenza per l'organizzazione dei piani di mantenimento e backup e per la messa in sicurezza dell'infrastruttura tecnologica ha stipulato con gli IFO una convenzione in scadenza il 29.09.2020;
- che la necessità espressa al punto precedente continua a perdurare e che l'INMI ha chiesto agli IFO di rinnovare la convenzione in parola, per usufruire della competenza di un professionista esperto in materia per un supporto tecnico alle attività dell'INMI medesimo;
- che gli IFO hanno espresso la disponibilità a fornire tale collaborazione attraverso il proprio personale qualificato, individuando nel Sig. Umberto Santi, Collaboratore Tecnico esperto dei Sistemi Informativi, che risulta in possesso della necessaria competenza ed esperienza in tale ambito e che tale disponibilità è acquisita formalmente con la sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Oggetto

Gli IFO tramite il Sig. Umberto Santi e con le modalità di svolgimento di seguito riportate, assicurano a favore dell'INMI l'attività professionale di supporto in materia di sviluppo e analisi di sistemi software per sistemi informatici e delle altre attività descritte di seguito.

Art. 3
Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni saranno effettuate presso l'INMI con modalità programmate nei giorni e nelle ore concordati e prevedono n. 1 oppure 2 accessi a settimana per un massimo di 8 ore settimanali. Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le attività che il Sig. Santi è chiamato a svolgere all'interno degli IFO. L'INMI mette a disposizione del professionista incaricato idonei locali e strumenti informatici.

Art. 4
Compenso

Il compenso per le prestazioni oggetto della presente convenzione è fissato in € 60,00 lordi ad ora. Il predetto compenso dovuto al dipendente individuato sarà mensilmente corrisposto dall'INMI agli IFO entro il mese successivo a quello di riferimento, previa validazione da parte del Responsabile della struttura che si avvale della consulenza dell'attività svolta.

Art. 5
Copertura assicurativa

Il servizio svolto presso l'INMI dovrà rientrare nella copertura assicurativa per responsabilità civile di cui beneficiano i dipendenti dell'INMI.

Art. 6
Protezione dati, riservatezza

In riferimento al servizio oggetto della presente convenzione, l'INMI si configura Titolare del trattamento dei dati personali, mentre il Sig. Umberto Santi verrà autorizzato dall'INMI al trattamento dei dati personali. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola mediante trasmissione.

Inoltre per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Entrambe le Parti si impegnano a rispettare in ogni caso tutte le disposizioni normative nazionali ed euro-unitarie vigenti, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in costanza di rapporto, al fine di garantire il rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali, ivi comprese la liceità del trattamento stesso e la sua sicurezza.

Il Sig. Umberto Santi, limitatamente alle attività inerenti alla presente convenzione, si impegna ad osservare la piena e totale riservatezza sulle informazioni, notizie dati e documenti di qualsiasi natura dei quali venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività di che trattasi.

Dette informazioni non devono essere comunicate o divulgate a terzi né utilizzate per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

In caso di violazione di tale obbligo l'INMI, fatta salva ogni e qualsiasi azione legale a qualunque titolo esperibile, si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione senza necessità del preavviso.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed è rinnovabile.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recesso anticipato da comunicarsi a mezzo di PEC, con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 8

Sottoscrizione

La sottoscrizione della presente convenzione avviene con modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi della normativa vigente e scambiata tra le parti a mezzo PEC.

Art. 9

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione della presente convenzione dovranno avvenire in forma scritta e dovranno essere rese a mezzo PEC.

Art. 10

Clausola generale, Foro competente

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto si rimanda alle disposizioni dei vigenti CCNL nonché più in generale alle leggi vigenti in materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla materia trattata nel presente contratto, salva diversa individuazione del Giudice, è competente il Foro di Roma.

Art. 11
Clausola finale

La presente convenzione sarà registrata, in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne avrà interesse.

Letto, approvato e sottoscritto. Roma,

_____ / ____ / _____

Il Direttore Generale
dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
Dr.ssa Marta Branca

Il Direttore Generale
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Dr. Francesco Ripa di Meana

